

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Modificato dal Consiglio Comunale in data 9 settembre 2002.

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 ed alla Legge Regionale 4.5.1982, n. 19, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree destinate a sepoltura privata .

Articolo 2 Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 3 Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici del Cimitero di San Cataldo e presso gli uffici comunali di Polizia Mortuaria è tenuto su supporto cartaceo o informatico il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli uffici del cimitero di San Cataldo e negli uffici comunali di Polizia Mortuaria:

- 1) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
- 2) copia del presente regolamento;
- 3) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4 Ammissione nelle strutture cimiteriali

Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e le ceneri di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune di Modena;
 - b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
 - c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
 - d) aventi il coniuge o i parenti fino al 1° grado sepolti in un cimitero del Comune di Modena.
- Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Modena.

Articolo 5 Servizi gratuiti

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge, o specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
- b) il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- d) inumazione e cremazione di salme per la quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- e) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, qualora non venga richiesta dai familiari la verifica dello stato di mineralizzazione della salma;

f) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) in un cimitero del Comune per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune di Modena, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi ed anche per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa.
Tutti gli altri servizi (trasporti funebri sul territorio comunale, esecuzione operazioni cimiteriali) sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo la normativa vigente.

Articolo 6 Feretri

Salvo quanto previsto dal successivo art.7, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui agli articoli 30 e 75 del D.P.R. n. 285/90.
La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola.
Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

Articolo 7 Reparti speciali nei cimiteri

A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
La sepoltura, in tal caso, non è consentita senza il parere della Comunità competente.

Articolo 8 Sepulture Cimitero Musulmano

Per la sepoltura nel campo destinato all'inumazione delle salme di persone professanti la religione musulmana esistono due aree:
una da destinarsi all'inumazione ordinaria a titolo oneroso l'altra, di pari estensione, comprende zone da destinarsi alla concessione in uso novantennale, a titolo oneroso, con applicazione della stessa tariffa prevista per il Cimitero ebraico nel Viale Centrale. Tali aree non possono essere concesse a viventi.
E' necessario il parere della Comunità Musulmana prima di procedere alla sepoltura.

Articolo 9 Sepolture Cimitero Israelitico

Nel Cimitero israelitico è previsto un campo comune adulti ed un campo comune fanciulli. Vi sono anche aree concessionate a pagamento nel Viale di Cinta e nel Viale Centrale. Tali aree possono essere concesse a viventi.

In conformità della legge le sepolture sono perpetue, in omaggio alla tradizione ebraica.

Le concessioni di cui all'art. 92 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 alla loro scadenza si rinnovano per novantanove anni.

In assenza degli eredi del concessionario sarà legittimata ad agire la Comunità israelitica locale o quella competente per territorio (Comunità israelitica regionale o nazionale).

Per quanto concerne le inumazioni, devono essere rispettate le regole del culto Israelitico; la fossa viene preparata nella stessa giornata dell'inumazione; inoltre tale preparazione ed i funerali non possono essere effettuati nella giornata di sabato.

E' necessario il parere della Comunità Israelitica prima di procedere alla sepoltura.

Articolo 10 Inumazioni in reparti speciali entro i cimiteri

Nei reparti speciali previsti dall'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato anche dalla circ. Min. Sanità n. 10/98, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone.

Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

Articolo 11 Inumazione

I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

Nei limiti degli spazi disponibili, il cimitero ha pure aree riservate a sepolture private (individuali, familiari o per collettività) ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Articolo 12 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno.

Si informeranno i cittadini delle suddette scadenze in occasione della ricorrenza dei defunti,

affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri, ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.

I congiunti interessati ad effettuare una verifica dello stato di mineralizzazione della salma dovranno presentare domanda presso gli uffici di Polizia Mortuaria di Via Santi 40, con pagamento delle tariffe vigenti.

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato la domanda di cui sopra.

A coloro che abbiano presentato regolare domanda è consentito di assistere all'operazione di verifica.

Al capo squadra o, in sua assenza, al vice caposquadra degli operatori cimiteriali spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione.

Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione, oppure, qualora sia previsto il campo indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo. Il tempo di inumazione previsto è un periodo di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.

In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliere le ossa per deporre in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Articolo 13 Esumazioni straordinarie

L'esumazione di una salma è straordinaria e avviene in presenza dell'Ispettore Sanitario dell'AUSL qualora richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.

Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione o per cremazione.

Si può effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue tutto il tempo dell'anno.

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'AUSL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute e che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.

Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Articolo 14 Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo art. 44 del presente regolamento.

Le sepolture a tumulazione possono essere anche costruite dai concessionari, in zone appositamente assegnate e in tal caso sono oggetto di concessione in base alle modalità di cui all'art. 43 del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

E' consentita la tumulazione di feretri in loculi preesistenti alla data del 27.10.1990 senza uno spazio libero per il diretto accesso al feretro ove ciò avvenga nel pieno rispetto di quanto contenuto nell'ordinanza sindacale del 17 maggio 2000.

Articolo 15 Tumulazione in soprattassa di feretri, cellette per resti mortali e urne cinerarie

E' possibile inserire feretri in soprattassa, nelle cappelle di famiglia e nelle tombe a sterro, fino a completamento dei posti salma in eccedenza rispetto al numero concesso.

Nelle tombe (individuali o doppie) a concessione perpetua, invece, non può essere superato il numero dei posti salma previsti nell'atto di concessione.

E' altresì concesso collocare in soprattassa cassette per resti mortali e delle urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura.

L'importo della soprattassa viene determinato, caso per caso, secondo criteri indicati nell'apposito atto deliberativo del Comune.

Articolo 16 Estumulazione ordinaria

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

Per le salme estumulate dopo i venti anni dalla tumulazione e non mineralizzate è previsto un periodo di rotazione di 5 anni nel campo indecomposti. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.

Articolo 17 Estumulazione straordinaria

Le estumulazioni straordinarie si eseguono in presenza dell'Ispettore Sanitario, su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare una salma per darle una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarla.

Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.

Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

Articolo 18 Casi in cui è richiesto agli ispettori sanitari di presenziare alle operazioni cimiteriali

E' richiesta la presenza dell'Ispettore Sanitario dell'AUSL nei seguenti casi tassativi:

- a) esumazione straordinaria;
- b) estumulazione straordinaria (sotto i 20 anni dalla tumulazione nel caso di concessione cimiteriale scaduta);
- c) risanamento tombe;
- d) estumulazione per traslazione del feretro in altro Cimitero del Comune di Modena o fuori Comune;
- e) estumulazione straordinaria effettuata per verifica spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie.

Articolo 19 Trasporti funebri

Per quanto attiene alla disciplina del servizio di trasporto funebre all'interno del territorio comunale si fa rinvio alla normativa dettata dal Regolamento locale per il servizio di trasporto funebre, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 1381 del 16.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 20 Camera mortuaria

Il cimitero di San Cataldo ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per esigenze varie.

Articolo 21 Ossario comune

Nel cimitero di San Cataldo e nei cimiteri del Forese sono istituiti ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte nel cimitero di San Cataldo.

Inoltre, se nei cimiteri del Forese sono stati esauriti gli spazi disponibili, si utilizzerà l'ossario comune del Cimitero di San Cataldo.

L'ossario deve essere costruito con cura, cosicché le ossa non siano visibili.

Per quanto concerne i loculi situati nei reparti più recenti il materiale utilizzato per le lapidi deve essere:

granito sardo per le lapidi singole; nero Africa per le lapidi doppie; nero Africa levigato lucidato per i resti mortali; granito rosso per le tombe trasversali di pregio. Per i loculi situati negli altri reparti, ove vi sia omogeneità delle lapidi, è obbligatorio attenersi al colore preesistente.

Per entrambi i tipi di sepoltura la posa in opera delle lapidi deve essere obbligatoriamente eseguita dalla ditta incaricata dal Comune di Modena dietro pagamento delle tariffe predeterminate con apposito atto dal Comune stesso.

E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copritomba ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno.

Lapidi, cippi e, ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione.

E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti ecc. dalle tombe, salvo quanto previsto dal comma undicesimo di questo articolo.

Gli uffici competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.

E' consentita ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo ed, in particolare, il divieto di posa in opera fino a che non siano trascorsi sei mesi dalla inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno. Tale possibilità è ammessa soltanto nell'ambito dei cimiteri del Comune di Modena.

Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione.

Nel caso di inadempienza a quanto prescritto dal sesto comma (relativo al colore delle lapidi) e dall'ottavo comma (posa in opera delle lastre sepolcrali ecc.), il Comune provvederà d'ufficio alla rimozione delle lapidi e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 24 Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.

Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Dirigente Responsabile dei Servizi Cimiteriali li farà rimuovere d'ufficio, previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.

Articolo 25 Materiali ornamentali delle sepolture private

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero.

I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 26 Recupero di piante, foto e altri segni funebri

E' possibile, dietro richiesta scritta, recuperare i suddetti oggetti purché vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.

In caso di mancata richiesta di recupero, tali oggetti diverranno di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Articolo 27 Autorizzazione a portare fuori dai Cimiteri piante, fiori secchi e finti e portafiori

Nel caso in cui vi sia la necessità di portare fuori dai Cimiteri gli oggetti di cui sopra è necessario munirsi dell'apposita autorizzazione rilasciata dagli addetti alla portineria dei Cimiteri, indicando la tomba dalle quale sono stati tolti gli oggetti in questione.

Articolo 28 Oggetti da recuperare

Se si presume che nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvengano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto debbono farne istanza al momento della richiesta dell'operazione.

Articolo 29 Collocazione di lapidi funerarie

Per quanto riguarda le tumulazioni in loculi le lapidi dovranno corrispondere alle caratteristiche previste dall'art. 23.

Per evitare eventuali danni a persone o a cose a seguito di una caduta accidentale della lapide, i concessionari sono tenuti a fare applicare ad ogni lapide staffe laterali di sostegno.

Articolo 30 Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune

Qualora venga liberato un loculo in quanto le salme e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulati siano stati rimossi per essere deposti in campo comune, ossario comune o cinerario comune, il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

Articolo 31 Tombe doppie trasversali Cimitero A. Rossi lato est lato sud concesse a viventi che tornano a disposizione del Comune

Qualora venga chiesto il trasferimento in altra sepoltura di una salma che occupa una tomba trasversale di cui all'oggetto e risulti che il secondo posto non è occupato, la tomba rientra nella piena disponibilità del Comune. Resta comunque salva l'applicazione degli artt. 34 (Traslazioni salme da loculi oggetto di concessione a tempo determinato) e 35 (Rimborsi in caso di restituzione loculi) sempreché sussistano i presupposti per la loro applicazione.

Articolo 32 Traslazioni

Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune di Modena e fuori Comune di Modena.

Articolo 33 Traslazioni di salme da loculo oggetto di concessione perpetua

Nel caso in cui venga richiesta una traslazione di una salma proveniente da un loculo a concessione perpetua in una tomba di famiglia viene concesso un rimborso pari al valore trentennale del loculo, dato in concessione perpetua e restituito al Comune.

Il rimborso verrà effettuato a favore del concessionario della concessione cimiteriale e verrà calcolato sulla base dell'importo vigente al momento della restituzione.

Articolo 34 Traslazioni di salme da loculi oggetto di concessione a tempo determinato

Le richieste di traslazione di cui all'oggetto possono essere effettuate solo se è trascorso almeno un anno dalla data di concessione delle tombe (siano esse singole o doppie) in cui le salme sono tumulate, fatta eccezione per i seguenti casi:

qualora il feretro sia destinato a tombe oggetto di concessione perpetua, a tombe doppie trasversali del cimitero "A. Rossi", a cappelle o reparti di famiglia o tombe a sterro o in cimitero di altro comune;

qualora il feretro sia destinato ad una tomba doppia dove sia tumulata la salma di un parente o affine fino al VI grado o di persona legata da particolari vincoli di convivenza.

Nelle concessioni di loculi a tempo determinato è consentita la traslazione di salme entro cinque anni dalla data di concessione delle tombe (siano esse singole o doppie) in cui le salme sono tumulate.

Dopo i cinque anni dalla data di concessione delle tombe (siano esse singole o doppie) in cui le salme sono tumulate le traslazioni potranno avvenire soltanto:

per trasferire la salma in loculo adiacente (deve esserci contiguità su uno dei lati della tomba con un lato dell'altra) a quello di un parente o affine fino al VI grado o di persona legata da particolari vincoli di convivenza a condizione che la concessione della tomba (sia essa singola o doppia) dalla quale si vuole togliere la salma non sia scaduta.

per trasferire la salma in loculo oggetto di concessione perpetua, in tombe doppie trasversali del cimitero "Aldo Rossi" in cappelle o reparti di famiglia, in tombe a sterro o in cimitero di altro comune;

per trasferire attraverso una nuova concessione in un loculo singolo una salma (solo essa) che non abbia maturato almeno 20 anni di tumulazione a condizione che provenga da una tomba doppia scaduta e concessionata dopo l'anno 1971.

Articolo 35 Rimborsi in caso di restituzione dei loculi oggetto di concessione a tempo determinato

Entro i primi 5 anni decorrenti dalla concessione del loculo quest'ultimo potrà essere restituito al Comune e se questo avviene entro il secondo anno, al concessionario sarà restituito l'80% della somma pagata al momento della concessione del loculo. Esclusi i diritti di segreteria e le imposte di bollo. Dopo il secondo anno ed entro il termine del quarto anno, al concessionario sarà restituito il 65%, dopo il quarto ed entro il quinto anno al concessionario sarà restituito il 50%. Dopo il quinto anno non si darà luogo ad alcun rimborso.

Il rimborso verrà effettuato a favore del concessionario della concessione cimiteriale.

Articolo 36 Traslazioni di ceneri e resti mortali

Nel caso in cui venga presentata richiesta di traslazione di ceneri e/o di resti mortali all'interno dello stesso cimitero o fra sepolture di diversi cimiteri del Comune di Modena o in un cimitero fuori Comune di Modena non sussistano limiti di tempo o di parentela e non si darà luogo ad alcun rimborso.

Articolo 37 Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie

Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Articolo 38 Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari resi pubblici mediante avvisi affissi presso tutti i cimiteri comunali. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Laddove è stato possibile installare gli appositi strumenti tecnici l'avviso di chiusura viene dato mediante segnale acustico 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

Articolo 39 Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati).

E' vietato l'ingresso :

alle persone munite di cesti o grossi contenitori di qualunque tipo, se non previamente autorizzati dal personale incaricato ;

ai questuanti;

alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;

ai cani o altri animali.

Nei cimiteri, in deroga alla disposizione di cui sopra, è consentito l'uso dell'automobile, ma soltanto ai portatori di handicap anche temporaneo , i quali peraltro dovranno essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comando di Polizia Municipale.

Articolo 40 Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie :

parlare a voce alta, ridere, cantare;

portar fuori dai cimiteri piante, fiori secchi o finti e portafiori ornamentazioni e lapidi senza debita autorizzazione;

gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, oppure accumulare fango o neve sui tumuli;

calpestare aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri ;

disturbare in qualsiasi modo (ad esempio distribuendo indirizzi e volantini).
fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione degli uffici di Polizia Mortuaria ;
eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;
turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso ;
assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di estranei.

Articolo 41 Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe.

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno munirsi di apposita autorizzazione biennale rilasciata dagli uffici di Custodia del Cimitero di San Cataldo.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione riguardante l'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A.

Inoltre deve essere comunicata agli uffici di Custodia del Cimitero di San Cataldo l'intenzione di eseguire detti lavori e debbono essere compilati gli appositi moduli disponibili presso gli uffici stessi.

Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente il giovedì e il venerdì osservando l'orario di apertura e chiusura al pubblico.

Alle imprese stesse non è consentito seguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno, all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.

Essendo tassativamente vietato entrare nei cimiteri con furgoni od altri automezzi, le imprese dovranno dotarsi degli appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai dolenti.

Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte degli Uffici di Polizia Mortuaria, le imprese potranno entrare con un veicolo nei Cimiteri.

E' fatto divieto alle imprese medesime autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

Articolo 41 bis Accesso di privati e fiorai nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

Per i fiorai e per i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori di cui all'art. 41 valgono le stesse disposizioni riservate alle imprese con esclusione dell'autorizzazione biennale degli Uffici di Custodia del Cimitero di San Cataldo ed allegata autocertificazione.

Articolo 42 Esecuzione dei lavori - Responsabilità

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1° comma dell'articolo 41, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 43 Sepolture private

Il Comune può concedere a privati o ad Enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali e le prescrizioni riportate nella concessione edilizia nonché le prescrizioni tecniche poste dal d.p.r. n. 285/90.

In particolare, i concessionari sono tenuti a rispettare quanto prescritto nella succitata ordinanza sindacale del 17 maggio 2000, quando intendano effettuare le tumulazioni di feretri in loculi preesistenti alla data del 27.10.1990, privi di uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Le concessioni relative alle aree destinate a edicole di famiglia e a tombe a sterro hanno durata novantennale.

Tutte le concessioni di cui sopra sono subordinate al pagamento delle tariffe vigenti in materia.

I lavori di costruzione dovranno iniziare entro un anno dalla data di notifica della concessione edilizia rilasciata dal Settore Gestione e Controlli e dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio.

Qualora non venga dato avvio ai lavori entro un anno dalla data di notifica della concessione edilizia o i lavori non terminino entro tre anni dalla data di inizio, il privato concessionario dell'area decade, ai sensi dell'art. 50 del presente Regolamento, dai diritti derivanti dalla concessione stessa, cosicché l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune. La somma versata all'atto di concessione sarà trattenuta dal Comune.

La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune.

E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso la Ditta o l'Impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

I rifiuti derivanti da lavori edili (demolizioni-costruzioni-ecc.) sono da considerarsi rifiuti speciali e il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche è a carico della ditta che esegue i lavori.

Per quant'altro non previsto dal presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

Articolo 44 Modalità di concessione

Ai sensi dell'art. 92 del d.p.r. n. 285/90 le concessioni in uso delle aree e dei manufatti sono a tempo determinato e riguardano sia le salme che i resti mortali e le ceneri. La durata delle concessioni è la seguente:

90 anni per le aree;

30 anni per i loculi singoli per salma, per le cellette per resti mortali e per ceneri salvo il caso in cui le cellette per ceneri vengano concessionate in occasione del funerale, in questo caso è possibile concessionarle per 60 anni;

60 anni per i loculi doppi per salme.

La concessione di loculi (singoli o doppi) per salma può effettuarsi solo in occasione di un funerale salvo quanto previsto dal successivo comma, mentre la concessione di cellette per resti mortali e per ceneri può avvenire solo per collocarvi resti mortali o ceneri.

E' consentita la concessione a viventi di loculi doppi trasversali S. Cataldo A. Rossi lato est lato sud per 60 anni.

La titolarità della concessione non può essere trasferita a titolo oneroso a terzi.

La concessione non può essere accordata a persona od ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva tuttavia la possibilità di cui all'art. 93 del regolamento di Polizia Mortuaria del 10.9.1990 n. 285 di revoca quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero.

Articolo 45 Decorrenza delle concessioni

Le concessioni avranno decorrenza dalla data di redazione dell'atto.

Articolo 46 Provvedimento di concessione

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare :

a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabili o utilizzabili;

b) la durata ;

c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;

d) nome, cognome e dati dei defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;

e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Più concessionari possono richiedere congiuntamente al Comune una concessione, indicando la divisione dei posti .

Articolo 47 Uso delle sepolture private

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari, secondo le designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo.

Per familiari si intendono parenti ed affini fino al 6° grado.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

In base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 è consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza.

Così pure è consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario.

Articolo 48 Manutenzione delle sepolture

La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue è compito dei concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro.

Le spese relative sono a carico dei concessionari.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 49 Rinuncia a concessione cimiteriale di loculi perpetui o a tempo determinato

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di loculi perpetui o a tempo determinato a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

Il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

Articolo 49 bis Rinuncia a concessione cimiteriale relativa a sepolture private

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

La rinuncia determina un atto di retrocessione del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa pagata al momento della

concessione dell'area tenendo conto del numero di anni interi residuali e non fruiti. Per le concessioni perpetue tale periodo residuale su cui calcolare il rimborso viene stabilito in 99 anni.

Qualora sull'area concessa sia stato costruito un manufatto, al concessionario è riconosciuto un rimborso pari al valore economico attribuito al manufatto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni.

Articolo 50 Decadenza

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi :

- a) quando la sepoltura individuale non sia occupata, entro 90 giorni dal decesso, dalla cremazione, o esumazione o estumulazione.
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione ;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati ;
- d) quando non si sia agito in conformità a quanto previsto nell'art. 43, comma sesto, del presente regolamento in materia di concessione di aree;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria ;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90, previa comunicazione di avvio del procedimento avviata al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

Nel casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Articolo 51 Estinzione di concessione cimiteriale

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o, in caso di soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del d.p.r. n. 285/90.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52 Pagamento delle operazioni cimiteriali

Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia.

Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria (trasporto, inumazione, estumulazione ecc.) s'intende agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso.

Articolo 53 Sanzioni

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 24, 39 e 40, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a lire 250.000 (duecentocinquantamila) pari a Euro 129.11 né superiore a lire 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) pari a Euro 774.69 ai sensi della Legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

La violazione di quanto prescritto dagli articoli 24, 39 e 40, invece, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a lire 50.000 (cinquantamila) pari a Euro 25.82 né superiore a lire 300.000 (trecentomila) pari a Euro 154.94.

Per una violazione del presente regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nel precedente comma, la direzione degli uffici di Polizia Mortuaria, previo contraddittorio con l'impresa interessata, potrà sospendere l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da 5 giorni a due mesi, secondo la gravità della violazione.

Articolo 54 Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

Articolo 55 Abrogazioni di norme

Sono abrogate le norme di polizia mortuaria contenute nel precedente Regolamento comunale di igiene del 7 novembre 1935 (articoli 370 - 459) incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.